



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE RISORSE UMANE

Scheda di rilevazione di partita debitoria

N. 1 del Settore Risorse Umane

La sottoscritta Avv. Maria Stefania Lauria, nella qualità di Dirigente del Settore Risorse Umane, per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità creditore: Foti Giuliana, Barreca Emanuela, Nicito Elisabetta Maria, Critelli Vittoria, Maione Geltrude.

Oggetto della spesa: Riconoscimento, nella base di calcolo, di 2,5 retribuzioni globali di fatto, oltre ad interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria. Sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione lavoro n. 560/2021 pubblicata il 22/12/2021 RG n. 542/2019.

Notifica in forma esecutiva della Sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione lavoro n. 560/2021 pubblicata il 22/12/2021 RG n. 542/2019 Corte d'Appello di Reggio Calabria - Sez. Lavoro 1° Appello Barreca Emanuela + 3 c/ Regione Calabria e Consiglio regionale della Calabria 2° Appello Foti Giuliana c/ Regione Calabria e Consiglio regionale della Calabria Trasmissione sentenza n. 560 del 22.12.2021 notificata con formula esecutiva. pervenuta al Settore Risorse Umane con documento interno n. 4670 del 13 settembre 2022.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a) le ricorrenti sono state assunte in data 1.2.12 con contratto a tempo determinato della durata di 3 anni dal Consiglio Regionale della Calabria con inquadramento nella Cat. D3, profilo professionale: Esperto giuridico-legale Co.Re.Com. Calabria, quale personale da adibire alla definizione delle controversie indicate dall'art.2 della delibera n.173/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nell'ambito delle funzioni delegate al Co.Re.Com. dall'Autorità

medesima;

- b) il predetto rapporto è stato interrotto per scadenza del termine prefissato in data 31.1.15;
- c) le ricorrenti hanno adito il Giudice del Lavoro allo scopo di ottenere, a) in via principale, la dichiarazione dell'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi con il Consiglio Regionale, con ordine di conversione degli stessi in contratti a tempo indeterminato e condanna dell'Amministrazione all'immediata riammissione in ruolo delle ricorrenti ed al pagamento in favore di ciascuna di esse delle retribuzioni globali di fatto percepite dalla data dell'interruzione del rapporto di lavoro sino all'effettivo reintegro e, comunque, nella misura non inferiore alle 12 mensilità o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; b) in subordine, la dichiarazione di illegittimità del termine apposto sui loro contratti di lavoro, con condanna del Consiglio Regionale a titolo di risarcimento per equivalente, previa conversione di detti contratti a tempo indeterminato, all'immediata riammissione in ruolo delle ricorrenti ed al pagamento in favore di ciascuna di esse delle retribuzioni globali di fatto percepite dalla data dell'interruzione del rapporto di lavoro sino all'effettivo reintegro o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; c) sempre in subordine, la dichiarazione di illegittimità del termine apposto sui loro contratti di lavoro, con condanna del Consiglio Regionale al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno da abusivo utilizzo di contratti a termine, in favore di ciascuna ricorrente, nella misura minima delle 12 mensilità e, comunque, in quella massima prevista di 24 mensilità, come previsto dall'art. 8 L. 604/1966, o non inferiore alla misura minima delle 24 mensilità, come previsto dall'art 18 L.300/1970, laddove ritenuto applicabile, sempre delle retribuzioni globali di fatto percepite, risultate in busta paga, alla data dell'interruzione del rapporto di lavoro, cioè al 31.1.15, ovvero al numero di retribuzioni globali di fatto ritenuto di giustizia; d) in via ulteriormente subordinata, la dichiarazione di illegittimità del termine apposto sui loro contratti di lavoro, con condanna del Consiglio Regionale al pagamento della somma, a titolo di risarcimento del danno da abusivo utilizzo di contratti a termine in favore di ciascuna ricorrente non inferiore alle 15 mensilità, nella misura delle retribuzioni globali di fatto, risultate in busta paga alla data dell'interruzione del rapporto di lavoro, ovvero al numero di retribuzioni globali di fatto che sarà ritenuto di giustizia: il tutto, con condanna dell'ente convenuto al risarcimento per responsabilità precontrattuale in misura pari a n.24 retribuzioni globali di fatto percepite all'atto di interruzione del rapporto e risultate in busta paga o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da versare in favore di ciascuna delle ricorrenti. Il Tribunale dava atto altresì che costituendosi in giudizio, la Regione Calabria aveva

preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per decadenza dall'azione ex art. 6 L.604/1966 per come novellato dalla L.183/2010 e poi concluso nel merito per la reiezione del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

Il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza sollevata dalla Regione, confermava l'irrilevanza delle richieste istruttorie già sancita con ordinanza resa in corso di causa e, quanto al merito, evidenziava che non poteva darsi luogo alla conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per illegittima apposizione del termine mancando per l'assunzione presso la PA, l'indefettibile pubblico concorso e richiamava in argomento Cass. n. 25728/2018; rigettava altresì la domanda risarcitoria correlata al presunto abuso del ricorso all'apposizione del termine al contratto di lavoro avendo ritenuto che nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato fosse <<espressamente evidenziata>> la <<correlazione funzionale tra i predetti contratti di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e le esigenze eccezionali e non permanenti collegate alla necessità di provvedere all'assolvimento delle funzioni delegate con apposita convenzione al Co.Re.Com. dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e questo, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 co.1 del Regolamento sulle selezioni pubbliche e sulle progressioni verticali, disciplinante le modalità di assunzione agli impieghi nel Consiglio Regionale della Calabria.

Chiariva sul punto che tale disciplina ammetteva, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo a possibilità di ricorrere a forme di assunzioni temporanee mediante contratti di lavoro a tempo determinato con personale individuato non tramite concorso bensì attraverso procedure selettive pubbliche semplificate: circostanza, per l'appunto, pienamente integrata nella fattispecie in esame.

Contro tale sentenza venivano proposti due distinti appelli rispettivamente da Foti e congiuntamente da Barreca, Critelli, Maione e Nicito, poi riuniti e, con difese sovrapponibili, chiedevano la riforma integrale della sentenza di primo grado.

Si costituiva la Regione per chiedere la conferma della sentenza in questione.

La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'impugnativa proposta nei confronti di Regione Calabria avverso la sentenza n. 75/19 del 18 gennaio 2019 del Tribunale di Reggio Calabria sez lavoro, ha accolto per quanto di ragione gli appelli e, per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, accertando l'illegittima apposizione del termine ai contratti individuali di lavoro delle appellanti con condanna della Regione

al pagamento in favore di ciascuna di esse del risarcimento del danno commisurato a 2,5 retribuzioni globali di fatto, oltre ad interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data della presentesentenza al saldo; spese del doppio grado interamente compensate;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione lavoro n. 560/2021 pubblicata il 22/12/2021 RG n. 542/2019

Epoca della prestazione: 01/02/2012 – 31/01/2015,

MAT.	COGNOME	NOME	SENTENZA 2,5 retribuzioni di fatto
7099	BARRECA	EMANUELA	5.238,23
7100	CRITELLI	VITTORIA	5.238,23
7101	FOTI	GIULIANA	5.238,23
7102	MAIONE	GELTRUDE	5.238,23
7104	NICITO	ELISABETTA MARIA	5.238,23
TOTALE COMPENTENZE			26.191,13

Importo lordo	€. 26.191,13
Interessi e rivalutazione	€ 3.057,61
Totale debito:	€. 29.248,78

il riconoscimento di interessi e rivalutazione è espressamente previsto nel dispositivo della sentenza.

Sula base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: Debito scaturente da Sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione lavoro n. 560/2021 pubblicata il 22/12/2021 RG n. 542/2019
- b) Che si valutano congrui i prezzi sulla base dei seguenti criteri: l'importo è stato determinato con Sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione lavoro n. 560/2021 pubblicata il 22/12/2021 RG n. 542/2019 e per quanto attiene il calcolo degli interessi legali si è proceduto applicando i tassi di interesse tempo per tempo vigenti dalla data della sentenza fino allo spirare del 120° giorno dalla notifica (9 settembre 2022) determinato nel termine del 9 gennaio 2023

- c) Che si quantifica l'ingiustificato arricchimento del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2041 del codice civile nel valore materiale della prestazione ricevuta:

(arricchimento) euro €.

costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale) euro _____

- d) Che sussistono interessi e rivalutazione ovvero lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e rivalutazione per un totale complessivo di euro **3.057,61**;
- e) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'articolo 2934 e ss. del Codice Civile poiché l'eccezione di prescrizione è stata disattesa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, il quale con sentenza 915/2019 ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo stato pienamente rispettato il termine decennale individuato come termine applicabile alla fattispecie in esame;

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, per l'importo complessivo di euro **29.248,78**.

Si allegano in copia gli atti sopra citati.

Reggio Calabria, 2 dicembre 2022

Il funzionario
Dott.ssa Romina Cavaggion

Il Dirigente
Avv. Maria Stefania Lauria